

#### EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

#### INDIRIZZO INTERNET

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione  
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo:  
[www.ipsoa.it/sicurezzambiente](http://www.ipsoa.it/sicurezzambiente)

#### DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

#### DIREZIONE SCIENTIFICA

Franco Giampietro, Alberto Muratori

#### COMITATO SCIENTIFICO

Alessandro Andronio, Marco Calabrò, Enrico Cancila,  
Marcello Cecchetti, Maria Giulia Cosentino,  
Paolo Dell'Anno, Francesco Fonderico,  
Riccardo Fuzio, Giuseppe Garzia, Vittorio Giampietro,  
Alfredo Montagna, Riccardo Montanaro,  
Vincenzo Paone, Luca Prati,  
Alberta Leonarda Vergine

#### REDAZIONE

Donatella Armini, Marta Piccolboni,  
Maria Lorena Radice

#### HANNO COLLABORATO

Roberta Bianchi, Maria Grazia Boccia, Maria Giulia  
Cosentino, Franco Giampietro, Carlo Melzi d'Eril,  
Alberto Muratori, Bruno Pagamici, Vincenzo Paone,  
Andrea Quaranta, Carlo Ruga Riva, Giulio Spina,  
Federico Vanetti

#### REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

#### FOTOCOMPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

#### REDAZIONE

Per informazioni in merito  
a contributi, articoli ed argomenti trattati  
scrivere o telefonare a:

#### IPSOA Redazione



Casella Postale 12055 - 20120 Milano  
telefono 02.82476.022 - 884  
e-mail: [sicurezzambiente@ipsoa.it](mailto:sicurezzambiente@ipsoa.it)

#### AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri  
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

#### IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano  
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799  
Servizio risposta automatica:  
telefono 02.82476.999  
e-mail: [info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

#### STAMPA

GECA s.p.a. - Via Magellano, 11  
20090 Cesano Boscone (MI)

#### PUBBLICITÀ:



EVENTS & ADVERTISING  
db Consulting srl Event & Advertising  
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese  
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483  
e-mail: [info@db-consult.it](mailto:info@db-consult.it) - [www.db-consult.it](http://www.db-consult.it)

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 4  
del 16 gennaio 1993

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in  
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27  
febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano  
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa  
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991  
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

#### ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data  
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza  
di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della  
data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.  
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1  
Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).  
Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail:  
[info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

ITALIA - Abbonamento annuale: € 224,00

ESTERO - Abbonamento annuale: € 449,00

#### MODALITÀ DI VERSAMENTO

— Versare l'importo sul c.c.p. n. 583203 intestato  
a WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,  
Milanofiori

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile  
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l.  
Indicare nella casuale del versamento il titolo della  
rivista e l'anno dell'abbonamento

Prezzo copia: € 23,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della  
richiesta

#### DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico  
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e  
per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del  
D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989  
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.** La  
informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su da-  
tabase elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia  
S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo  
F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono  
trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters  
Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per fi-  
nalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il  
Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai  
sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. 196/03, anche a fini  
di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli og-  
getto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento  
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,  
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiorn-  
amento o la cancellazione per violazione di legge, di op-  
porvi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale  
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali  
e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trat-  
tamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a:  
Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzio-  
nale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI),  
o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

# Profili penali e legittimazione delle associazioni ambientaliste

**Novelio Furin, Marco Grotto, Avvocati in Vicenza**

Il tema dell'amianto è stato affrontato dalla giurisprudenza per lo più sotto il profilo della responsabilità penale per i reati di omicidio o lesioni colpose. Si tratta di reati di evento che impongono una dimostrazione rigorosa del nesso di causa tra la condotta datoriale ed il decesso (o la malattia) di ciascun singolo lavoratore. Recentemente, invece, in alcuni noti casi giudiziari sono stati contestati reati di mera condotta quali l'omessa adozione di cautele contro gli infortuni ed il disastro innominato, con vantaggio per la Pubblica Accusa in tema di onere della prova. La gestione dell'amianto, tuttavia, rappresenta e rappresenterà sempre di più, anche un problema di carattere ambientale. Il presente scritto si propone di indagare tale aspetto, con un'attenzione particolare al problema della legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parti civili in questo tipo di processi.

## Premessa

Fino a tempi recenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno trattato il tema dell'amianto prevalentemente sotto l'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed infatti il D. Lgs. n. 81/2008, rubricato appunto "Testo unico sulla salute e sulla sicurezza del lavoro", dedica ampio spazio alla problematica de quo sia dal punto di vista precettivo che da quello sanzionatorio. Vengono in rilievo, in particolare, gli artt. 246 e seguenti, dedicati proprio alla "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto". Il riferimento all'amianto si trova, però, anche all'art. 29 – nella parte in cui esclude la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate quando i lavoratori, pur in numero inferiore a 50, siano esposti a tale sostanza – e nell'art. 55, comma 2, che sanziona l'omessa

valutazione dei rischi nelle aziende in cui si svolgono attività di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto molto più gravemente che negli altri contesti (è prevista la pena dell'arresto da quattro a otto mesi – non obblazionabile – anziché quella dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro – obblazionabile). Gli artt. da 262 a 264 del Testo Unico Sicurezza contengono, poi, le sanzioni per il datore di lavoro, per il dirigente, per il preposto e per il medico competente che omettano di rispettare la normativa sull'amianto<sup>(1)</sup>.

Di conseguenza, nella maggior parte dei processi che hanno avuto come protagonista l'amianto è stata contestata la responsabilità per omicidio o lesioni colpose (artt. 589 e 590 cp).

Questa impostazione ha però comportato

alcuni problemi dal punto di vista dell'accertamento giudiziale. In particolare, trattandosi di reati di evento, la condanna può conseguire solo ad un accertamento scrupoloso della causalità c.d. "individuale": in sostanza, non basta rilevare che l'amianto è sostanza cancerogena e che l'incidenza delle patologie amianto-correlate è statisticamente maggiore tra coloro che sono esposti a tale sostanza rispetto al resto della popolazione<sup>(2)</sup>, ma occorre provare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'origine lavorativa della patologia manifestata da ogni singolo lavoratore<sup>(3)</sup>. Inoltre, il rispetto di un tale rigoroso standard probatorio, già difficile nella normalità dei casi, nel caso dell'amianto è reso ancor più complesso dal fatto che la scienza medica è divisa tra coloro che ritengono che il decorso della malattia sia proporzionale alla durata

(1) Le sanzioni per i lavoratori, previste all'art. 265, sono state abrogate dal D. Lgs. n. 106/2009.

(2) Tale accertamento è detto statistico o epidemiologico. In argomento, si veda per tutti L. Masera, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, Giuffrè, 2007.

ed all'intensità delle esposizioni<sup>(4)</sup> e coloro che, invece, sostengono che basti la prima inalazione a causare la malattia<sup>(5)</sup>.

Forse proprio per superare questi ed altri ostacoli probatori<sup>(6)</sup>, nel recente processo Eternit, celebratosi avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Torino, la Procura della Repubblica ha scelto di contestare agli imputati non il reato di evento (omicidio o lesioni colpose), ma alcuni reati di condotta: il disastro innominato e l'omissione di cautele contro gli infortuni. L'impostazione accusatoria è stata accolta sia dal Tribunale (sentenza del 13 febbraio 2012), sia dalla Corte d'Appello, che in data 3 giugno 2013, pur dichiarando estinto un capo di imputazione per intervenuta prescrizione, ha confermato la sentenza di primo grado (le motivazioni non sono ancora state depositate). Sebbene sia noto che l'impiego dell'amianto presso gli stabilimenti produttivi della società Eternit ha provocato la morte di migliaia di persone, sarebbe

stato processualmente molto complesso verificare la causalità c.d. individuale per ogni singolo lavoratore. Per non incorrere in tali complicazioni, il processo – come detto – si è celebrato per i reati di cui agli artt. 434 e 437 cp.<sup>(7)</sup> La prima norma sanziona chi commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un "altro disastro". La pena è aggravata nel caso che il crollo o il disastro avvenga<sup>(8)</sup>. La seconda riguarda la condotta di chi ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggi. Anche in questo caso, la pena è aumentata se dal fatto deriva un disastro o un infortunio<sup>(9)</sup>.

Come appare subito evidente, a fronte di tali "nuove" contestazioni, la Pubblica Accusa è onerata solamente di provare che la condotta dell'imprenditore sia pericolosa per l'incolumità di un numero indeterminato di lavoratori e persone. Il problema dell'ac-

certamento del nesso di causa si pone solo nel caso in cui il disastro sia effettivamente avvenuto e quindi si voglia applicare la circostanza aggravante. Tuttavia, nell'evenienza in cui tale prova non sia compiutamente raggiunta, l'imputato potrà comunque vedersi condannato per l'"ipotesi base".

Inoltre, per questo tipo di reati, la dimostrazione della relazione eziologica tra la condotta e l'evento può essere più facile dal momento che l'evento (il "disastro") ha un carattere spersonalizzato e generale.

La strada intrapresa dalla Procura di Torino rappresenta sicuramente un novum nel panorama giurisprudenziale<sup>(10)</sup>, ma – come si vede – anche nella recente vicenda Eternit il problema dell'amianto è stato affrontato prevalentemente nella prospettiva della sicurezza dei lavoratori e delle persone. L'obiettivo del presente lavoro è, invece, quello di verificare quali norme sanzionatorie possano venire in rilievo nella prospettiva della tutela dell'ambiente.

- (3) *Il modello della causalità individuale è stato fatto proprio dalla Cassazione con la notissima sentenza n. 30328 resa a Sezioni Unite il 10 luglio 2002 (c.d. sentenza Franzese, dal nome dell'imputato), pubblicata, tra l'altro, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1133.*
- (4) *La giurisprudenza maggioritaria ritiene che i mesoteliomi siano patologie dose-correlate. In particolare, di recente la sezione IV della Suprema Corte ha affermato che la teoria della trigger dose non rappresenta un modello eziologico plausibile (sent. n. 42128/2008, in Dir. pen. e proc., 2009, 152). Applicano la teoria multistadio anche Cass., sez. IV, n. 22165/2008, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 26, 1520; sez. IV, n. 7630/2004, in Riv. pen., 2006, 3, 345; sez. IV, n. 37432/2003, in Foro it., 2004, 69; sez. IV, sent. n. 988/2002, in Foro it., 2003, 324 con nota di Guariniello. Tra le corti di merito: App. Trento, sent. 24.10.2008; Trib. Cuneo, sent. 20.12.2008; Trib. Bari, sent. 16.6.2009; Trib. Mantova, sent. 14.1.2010.*
- (5) *Secondo questa impostazione il mesotelioma può essere indotto anche da bassissime dosi di esposizione, addirittura da una sola fibra di amianto, e, una volta innescata la patologia, le esposizioni successive non influirebbero sul suo sviluppo (c.d. dose-indipendenza). Tra le poche pronunce, nessuna delle quali di Cassazione, che hanno ritenuto attendibile tale teoria, si segnalano le sentenze assolutorie relative agli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso (Trib. Chiavari, sent. 13.11.2002, confermata da App. Genova, sent. 16.3.2005; Trib. Chiavari, sent. 13.3.2003, confermata da App. Genova, 10.3.2005, in Corr. Merito, 2005, 1184, con nota di Maserà). In entrambi i processi, peraltro, la Cassazione ha annullato con rinvio le sentenze della Corte d'Appello (rispettivamente: Cass., sez. IV, n. 5117/2007, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 832, e sez. IV, sent. n. 25528/2007, in Dir. e Pratica Lav., 2007, 2270). Più di recente, si segnala la sentenza assolutoria relativa all'Ansaldo Energia s.p.a. (GIP Milano, sent. 4.6.2007, in Corr. Merito, 2007, 1289). Per un quadro complessivo, volendo M. Grotto, Morti da amianto e responsabilità penale: problemi di successione nella posizione di garanzia, nota a Cass., sez. IV, sent. n. 43786/2010, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 3, 561.*
- (6) *Un quadro riassuntivo delle problematiche affrontate dalla giurisprudenza in materia di morti da amianto si trova in Benedetti, L'esposizione all'amianto nella giurisprudenza, in ISL, 2012, 6, 317 ed in Bartoli, Causalità e colpa nella responsabilità penale per esposizione dei lavoratori ad amianto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 2, 597.*
- (7) *La sentenza d'appello, come già detto, relativamente al delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravato dalla verifica di infortuni (art. 437, commi 1 e 2 cp), ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, mentre con riferimento ai delitti di disastro innominato doloso, aggravati dalla verifica del disastro (art. 434, commi 1 e 2 cp) ha condannato l'imputato superstite (l'altro coimputato è deceduto prima che venisse resa la sentenza) alla pena di diciotto anni di reclusione, estendendone la responsabilità anche agli stabilimenti di Rubiera e Napoli-Bagnoli.*
- (8) *La pena per l'ipotesi base è la reclusione da uno a cinque anni. La pena per l'ipotesi aggravata è da tre a dodici anni.*
- (9) *La pena per l'ipotesi base è la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena per l'ipotesi aggravata è da tre a dieci anni.*
- (10) *Tanto si è segnalato anche nel contributo Dal Tribunale di Torino due innovative sentenze sull'incendio e sull'amianto, in Ambiente&Sicurezza, 2013, 6, 25, cui sia permesso il rinvio.*

### L'amianto nel Testo Unico dell'Ambiente

La disamina del problema dell'amianto nella prospettiva ambientale non può che partire dalla normativa di settore, racchiusa nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. TU Ambientale, da ora TUA). L'art. 227, comma 1, lett. d) del TUA fa salve le disposizioni speciali contenute nel D.M. n. 248/2004, relative al recupero dei «rifiuti» contenenti amianto. A sua volta il D.M. n. 248/2004 contiene il disciplinare tecnico in materia di smaltimento di tale particolare tipologia di «rifiuti».

Il codice dell'ambiente si occupa dunque del tema dell'amianto sotto il profilo del trattamento, recupero e smaltimento dei «rifiuti»<sup>(11)</sup>. Dal che risulta immediatamente applicabile la Parte Quarta del decreto tanto nelle disposizioni precettive quanto in quelle sanzionatorie.

In sostanza, il legislatore ha interesse a che i rifiuti contenenti amianto siano trattati secondo i principi generali del TUA «irrigiditi» dalla normativa tecnica. Il rapporto tra D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 248/2004 è quindi di genere a specie: le indicazioni del primo sono specificate e dettagliate nel secondo. La corretta gestione dell'amianto trova dunque il proprio presidio sanzionatorio nei reati previsti dal TUA in materia di rifiuti (artt. 256 e segg.).

Tale inquadramento è stato confermato dalla giurisprudenza, che in più occasioni e sotto diversi profili ha fatto applicazione delle sanzioni penali in materia di rifiuti alle attività che

importano la rimozione e lo smaltimento di amianto. Ed infatti la Suprema Corte ha ritenuto che l'accumulo non autorizzato, in area di propria pertinenza, di lastre di eternit e materiali di coibentazione contenenti amianto rientri nelle previsioni di cui all'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 22/1997 n. 22 (oggi art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006), che punisce il deposito incontrollato di rifiuti<sup>(12)</sup>.

Gli stessi giudici hanno anche affermato che l'attività di recupero dell'amianto da altri materiali rientra senza ombra di dubbio nella nozione di «raccolta dei rifiuti»<sup>(13)</sup> e che dunque il loro trasporto necessita della prescritta autorizzazione<sup>(14)</sup>.

Secondo il Supremo Collegio, poi, il reato di discarica abusiva è certamente integrato nel caso di accumulo di grandi quantità di prodotti contenenti amianto, stoccati in magazzini non protetti oppure depositati all'aperto e quindi soggetti alla conseguente dispersione delle fibre<sup>(15)</sup>.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa in materia, affermando che la conservazione di cemento amianto in luogo diverso da quello di produzione costituisce «stoccaggio» ed, in quanto tale, deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006<sup>(16)</sup>. Conseguentemente l'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento non autorizzato di tali materiali è penalmente sanzionata dall'art. 256, comma 1 del TUA.

Va precisato che i reati previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 sono per la

maggior parte contravvenzioni<sup>(17)</sup>. Come tali non sono punibili a titolo di tentativo ed il loro accertamento deve avvenire senza poter utilizzare alcuni strumenti di indagine particolarmente efficaci, come le intercettazioni telefoniche, e senza il ricorso alle misure cautelari personali. Il termine prescrizione, infine, è limitato: esso non può superare i cinque anni decorrenti dal momento in cui il reato si è consumato.

Sul fronte opposto, c'è però da rilevare che i reati contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006 possono essere qualificati «di pericolo astratto».

Secondo i principi classici del diritto penale, il reato dovrebbe punire solo condotte realmente offensive degli interessi giuridici tutelati<sup>(18)</sup>. Invece, nel campo ambientale il legislatore ha deciso di anticipare la soglia di rilevanza penale: la sanzione penale scatta non già quando si sia verificato un effettivo danno all'ambiente, ma in un momento antecedente. In altre parole, si presume che la violazione della normativa ambientale sia già di per sé astrattamente pericolosa per l'ambiente.

### L'amianto nei reati del codice penale

Al di là della normativa di settore, anche alcune fattispecie del codice penale si prestano a sanzionare la condotta di chi, disperdendo nell'aria le polveri oppure trattando illecitamente i rifiuti contenenti amianto, provochi un inquinamento.

In particolare vengono in rilievo non tan-

(11) Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 per «rifiuto» si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Il D.M. n. 248/2004, in maniera tutto sommato collimante, precisa che è «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della Dir. Min. 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, recante «Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti», e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

(12) Cass., sez. II, sent. n. 12538/1998, in Riv. pen., 1999, 484.

(13) Cass., sez. III, sent. n. 39360/2006, in Cass. pen., 2008, 1, 362.

(14) Cass., sez. III, sent. n. 45342/2011.

(15) Cass., sez. III, sent. n. 22826/2007, in Dir. e giur. agr., 2007, 9, 569.

(16) T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 549/2011.

(17) Fa eccezione l'art. 260, che sanziona l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

(18) Per tutti Romano, Commentario sistematico del codice penale. Vol. I, Milano, Giuffrè, 2004, 299.

to reati specificamente previsti a tutela dell'ambiente<sup>(19)</sup>, quanto il reato di danneggiamento (art. 635 cp)<sup>(20)</sup>, la contravvenzione del getto pericoloso di cose (art. 674 cp)<sup>(21)</sup> oppure, più concretamente, il reato di disastro c.d. innominato doloso (art. 434 cp) o colposo (art. 449 cp).

Già in diverse occasioni la giurisprudenza è ricorsa a tale ultima norma per reprimere ipotesi di disastro ambientale<sup>(22)</sup>, in ciò facilitata dal fatto che la disposizione sanziona chiunque commetta fatti diretti a cagionare "un disastro", senza altra specificazione. Recentemente, il riferimento a tale articolo del codice penale si trova sia nel capo di imputazione del caso Eternit<sup>(23)</sup> che in quello del caso Ilva<sup>(24)</sup>.

Invero, il profilo di indeterminatezza della fattispecie<sup>(25)</sup> è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 327/2008, ha rigettato la questione affermando che l'"altro disastro" cui l'art. 434 cp si riferisce non può che essere un accadimento omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai "disastri"

contemplati negli articoli compresi nel relativo capo del codice penale (inondazione, frana, valanga, naufragio, sommersione, disastro aviatorio o ferroviario, crollo di costruzioni). In sostanza, il "disastro" deve avere una caratteristica dimensionale ed una proiezione offensiva ovvero deve consistere in un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi gravi, estesi e complessi, e tale da porre in "pericolo" la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone<sup>(26)</sup>.

Il fatto che la norma parli espressamente di "grave pericolo per incolumità pubblica" impone poi di qualificare tale delitto come "di pericolo concreto": la sanzione penale interviene sì prima che il bene giuridico sia effettivamente offeso, ma, a differenza di quanto accade nei "reati di pericolo astratto" visti prima, in questo caso il giudice deve accertare la pericolosità della condotta effettivamente posta in essere dall'agente<sup>(27)</sup>.

È abbastanza evidente come il fenomeno dell'inquinamento da amianto possa dunque essere ricondotto alla disposizione

dell'art. 434 cp. Infatti, lo smaltimento di rifiuti contenenti tale sostanza oppure la diffusione nell'ambiente delle polveri è sicuramente tale da produrre effetti dannosi estesi e da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. E così, in effetti, è accaduto nel caso Eternit. Per contro, se da un lato è vero che la giurisprudenza è ricorsa a tale delitto per sanzionare il c.d. disastro ambientale, dall'altro va messo in evidenza come la fattispecie sia posta a tutela non dell'ambiente ma della salute pubblica. Cioché si assiste ad una sorta di eterogenesi dei fini: è vero che la qualità della vita dipende dal contesto in cui essa si svolge (la salute dipende anche dall'ambiente), ma quel che la fattispecie richiede il giudice accerti è un pericolo per la salute e non per l'ambiente.

### La costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste per i reati ambientali

I processi ambientali per inquinamento

(19) *Ne sono un esempio gli artt. 733 bis e 734 cp, che sanzionano, rispettivamente, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione e chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità. In argomento, M. Scoletta, Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D. Lgs. n. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente), in Riv. giur. ambiente, 2012, 1, 17.*

(20) *Hanno applicato il reato di danneggiamento a fenomeni di inquinamento Pret. Trani, sent. 11 ottobre 1989, in Riv. giur. ambiente, 1990, 333 e Trib. Milano, sent. n. 14658/2009, in Giur. merito, 2009, 9, 2199.*

(21) *Per l'applicazione del reato di cui all'art. 674 cp – che punisce il "getto pericoloso di cose" – a fenomeni di aerodispersione di fibre di amianto, si vedano Trib. Cosenza, sent. 30 gennaio 2008, in Dir. e giur. agr., 2008, 9, 571 e Cass., sez. III, sent. n. 37282/2008, in Riv. giur. ambiente, 2009, 1, 177.*

(22) *Per l'applicazione del reato di cui all'art. 434 cp ad ipotesi di disastro ambientale, si vedano Cass., sez. II, sent. n. 9418/2008, in Dir. e giur. agraria, 2009, 3, II, 195; sez. IV, sent. n. 18974/2009, in Guida al diritto, 2009, 25, 84; sez. III, sent. n. 46189/2011, in Riv. pen., 2012, 9, 884. Si veda anche Ramacci, Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità, in Ambiente&Sviluppo, 2012, 8/9, 722.*

(23) *V. sentenza di condanna del Tribunale di Torino del 13.2.2012, in www.penalecontemporaneo.it.*

(24) *Agli imputati è stata contestata la violazione dell'art. 434 cp perché operavano una massiva attività di sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. Con ciò determinando un gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente. Tanto testualmente si legge nel provvedimento reso il 7.8.2012 dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, avverso il decreto di sequestro degli impianti produttivi.*

(25) *Il principio di tassatività-determinatezza rappresenta un cardine del diritto penale in quanto il cittadino deve essere in grado di comprendere se la sua condotta sia penalmente rilevante o penalmente indifferente prima di agire e non nel successivo momento del giudizio. Il riferimento, contenuto nell'art. 434 cp, agli "altri disastri" non appare in linea con tale canone.*

(26) *La sentenza della Corte Costituzionale è espressamente ripresa alle pagg. 496 e segg. della sentenza Eternit.*

(27) *Secondo Cass., sez. IV, sent. n. 6965/2011, in Foro it., 2012, 10, II, 539 il "pericolo per la pubblica incolumità" consiste nell'attitudine (da accertare in concreto ed ex ante, ovvero con giudizio riferito al momento dell'azione) di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone. In termini analoghi Cass., sez. IV, sent. n. 18678/2012, in Guida al diritto, 2012, 25, 75.*

## Rischio amianto (parte seconda)

da amianto pongono, infine, il tema della legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste. Il tema è oggetto di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale<sup>(28)</sup>.

Secondo una prima impostazione le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile ogniqualvolta esse abbiano assunto la tutela dell'ambiente come scopo specifico della propria esistenza e operatività. Tale è l'orientamento accolto dalla giurisprudenza maggioritaria<sup>(29)</sup>, secondo cui, quando l'ambiente rappresenti l'oggetto dell'affectio societatis e sia posto a motivo dell'esistenza stessa dell'associazione, l'offesa allo scopo diventa automaticamente offesa all'associazione: ogni pregiudizio ambientale cagionerebbe cioè un danno non patrimoniale all'associazione rappresentando una frustrazione del sodalizio (o delle sue finalità)<sup>(30)</sup>.

L'opposto orientamento nega la legittimazione delle associazioni ambientaliste ad

esercitare l'azione risarcitoria, riconoscendo loro il solo potere di intervenire nel processo penale con le forme stabilite agli artt. 91 e ss. del codice di rito<sup>(31)</sup>. Saranno pertanto ammessi ad intervenire nel processo soltanto gli enti che non perseguono scopo di lucro, a cui siano state riconosciute in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato ed il cui intervento sia stato previamente consentito dalla persona offesa. Trattasi, dunque, di un intervento svincolato da pretese risarcitorie, la cui funzione è di garantire l'apporto conoscitivo degli enti in una materia, come quella ambientale, connotata da particolare complessità tecnica e da una frequente evoluzione normativa<sup>(32)</sup>.

Tale ultima impostazione ci pare essere la più convincente, non solo per motivazioni storiche, ma anche perché l'art. 311 del TUA riconosce la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno ambientale alla sola Autorità Statale<sup>(33)</sup>. Ed infatti nelle norme

immediatamente precedenti a quella citata il legislatore disciplina compiutamente i poteri delle associazioni ambientaliste senza però includervi quello di costituirsi parte civile: circostanza, questa, che non può che essere indicativa di una precisa volontà di escluderle dal novero dei soggetti legittimati ad avanzare una pretesa risarcitoria.

Le maggiori critiche a questa impostazione sono state sollevate in relazione al fatto che, così ritenendo, la possibilità delle associazioni ambientaliste di partecipare al processo sarebbe subordinata al consenso della persona offesa, peraltro revocabile in ogni momento (art. 92 cpp).

Sul punto, sarebbe quindi auspicabile che il legislatore intervenisse con una soluzione mediana, che, pur rispettosa del principio secondo cui il risarcimento del danno ambientale spetta solo allo Stato, tuttavia permetta agli enti esponenziali di intervenire nel processo senza ottenere il previo avallo da parte della persona offesa<sup>(34)</sup>.

(28) Per un excursus storico su questo tema, si vedano: De Vita, *La tutela degli interessi diffusi nel processo penale*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 838; Gambirasio, *La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo penale*, in Foro ambr., 2003, 169; Mendoza – Quarto, *La legittimazione delle associazioni ambientaliste nei giudizi per danno patrimoniale*, in questa rivista, 1992, 801; Amodio, *L'azione penale delle associazioni dei consumatori per la repressione delle frodi alimentari*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1974, 515; Tonini, *L'intervento di sindacati ed associazioni nel processo penale*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 1408. Da ultimo, Furin – Sbabo, *L'intervento delle associazioni ambientaliste nel processo penale: persone offese e non parti civili*, in Cass. pen., 2012, 7/8, 2375.

(29) Si vedano: Cass., sez. III, sent. n. 25039/2011, in [www.dirittoegustizia.it](http://www.dirittoegustizia.it); sez. I, sent. n. 33170/2010, in Dir. e giur. agr., 2011, 6, 422; sez. III, sent. n. 19081/2009, in Diritto & Giustizia, 2009; sez. III, sent. n. 35393/2008, in CED Cass., 2008; sez. II, sent. n. 20681/2007, in Cass. pen., 2008, 6, 2540; sez. II, sent. n. 20681/2007, in Cass. pen., 2008, 6, 2540; sez. III, sent. n. 33887/2006, in Guida al diritto, 2006, 43, 82; sez. III, sent. n. 46746/2004, in Arch. nuova proc. pen., 2005, 181; sez. III, sent. n. 43238/2001, in Cass. pen., 2004, 1711; sez. III, sent. n. 9837/1996, in Dir. pen. proc., 1997, 590; sez. III, sent. n. 8699/1996, in Riv. pen., 1996, 1210; sez. III, sent. n. 3503/1996, in Dir. pen. proc., 1996, 1366; sez. III, sent. n. 10557/1995, in Cass. pen., 1996, 2319.

(30) Morlacchini, *Danno ambientale e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientaliste: un passo indietro nella labirintica giurisprudenza della Corte di cassazione*, in Cass. pen., 2004, 1717. Secondo l'Autore il danno avrebbe sia natura patrimoniale (per i costi sostenuti al fine di svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica), sia natura non patrimoniale (per le frustrazioni degli associati nonché per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dello scopo). Sulla natura del danno ambientale, si veda altresì Bolognini, *La natura (anche) non patrimoniale del danno ambientale*, cit., 1841.

(31) Questa tesi, nettamente minoritaria in giurisprudenza (Cass., sez. III, sent. 18 aprile 1994, in Riv. pen., 1995, 329; sez. III, sent. 1 marzo 1988, in Cass. pen., 1989, 1067; sez. III, sent. 14 ottobre 1988, in Riv. pen., 1989, 993; Trib. Venezia, ord. 10 ottobre 2000, in Giur. it., 2000, 269) è accolta dalla maggior parte della dottrina. Si vedano Cinelli, *Sulla legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni ambientaliste*, in Cass. pen., 1995, 1934; Barone, *Ancora in tema di costituzione di parte civile dei soggetti collettivi*, ivi, 1993, 2649; Landi, *La tutela processuale dell'ambiente*, Cedam, 1991, 99; Morlacchini, *Danno ambientale*, cit., 1714; Gambirasio, *La legittimazione degli enti esponenziali*, cit., 168.

(32) Morlacchini, *Danno ambientale*, cit., 2004, 1717.

(33) Prevede la norma: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto».

(34) Il ragionamento, qui contenuto in poche righe per ragioni editoriali, è sviluppato in termini più ampi e completi in Furin – Sbabo, *L'intervento delle associazioni ambientaliste nel processo penale*, cit., spec. 2745-2750.